



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01901/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 03025/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2014, proposto da:

**Itasmal Srl**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, con domicilio eletto presso Francesco Galluccio Mezio in Lecce, piazza Mazzini 72;

*contro*

Comune di Nardo', rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Calabrese, Fernanda Quaranta, Lara Assunta Zacchino, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

*per l'annullamento*

della determinazione del Responsabile Area

funzionale 4° - Attività Produttive - SUAP - Agricoltura del 16/07/2014 n. 536, comunicata in data 01/08/2014, nonché della deliberazione del COnsiglio Comunale di Nardò n. 71 del 23/06/2014, e, ove occorra, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28/11/2011, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori Cavallo, in sostituzione di F. Galluccio Mezio, L. Calabrese, anche in sostituzione di F. Quaranta e L.A. Zacchino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con istanza del 06.07.2011 **Itasmal** s.r.l. ha presentato al Comune di Nardò istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale, depositando il relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), finalizzata alla realizzazione di un progetto di

ampliamento della cava esistente ubicata in località "Masseria Pantalei" nel territorio del Comune di Nardò (LE) ed ancora in attività.

Il 22.07.2011 il Comune richiedeva informazioni e documentazione integrativa che veniva depositata il successivo 11.08.2011, data in cui veniva effettuata anche la pubblicazione all'albo pretorio del Comune del deposito della richiesta di VIA e del progetto relativo all'ampliamento della cava. Avvisi cui, nei termini assegnati e previsti dalla legge, non faceva seguito alcuna osservazione.

Il 10.02.2012 interveniva nuova richiesta da parte del Comune di Nardò di ulteriore documentazione integrativa e prove in sito geologiche, geognostiche e di permeabilità. Le richieste venivano evase in data 27.04.2012.

In data 10.07.2012, in assenza di alcuna decisione da parte del Comune, **Itasmal** sollecitava il Comune di Nardò ad assumere i provvedimenti di sua competenza.

In data 21.09.2012 veniva effettuato sopralluogo presso la cava da parte della Seconda Commissione Consiliare del Comune. Successivamente in data 27.09.2012 il Comune tornava a richiedere documentazione integrativa cui faceva seguito il relativo deposito in data 23.10.2012.

In data 05.08.2013, a due anni dal deposito della istanza, il Comune tornava a richiedere documentazione integrativa.

In data 14.04.2014 il Comune di Nardò provvedeva alla convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90. Conferenza che nella sua prima seduta si chiudeva con l'invito ad **Itasmal** s.r.l. ad inviare a tutte le Amministrazioni coinvolte copia dell'intera documentazione presentata al Comune con la espressa prospettazione che, in assenza di partecipazione o parere di alcuna delle amministrazioni invitate, il provvedimento sarebbe stato negativo. Conferenza, poi, riconvocata per la seduta del 24 giugno 2014.

Il 23 giugno 2014 il Consiglio Comunale di Nardò, convocato d'urgenza in seduta straordinaria, con provvedimento n. 71 deliberava la: "contrarietà al progetto della ditta **Itasmal** s.r.l. di valutazione d'impatto (VIA) relativo all'ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò in località Pantalci fol. 118 part. 32-59-64-98-99 ritenendo lo stesso impattante per la popolazione e l'ambiente insistendo in una porzione di territorio già fortemente compromessa, dagli interventi effettuati finora;  
Di dare mandato al Dirigente dell'area 2 e 4 di rappresentare tale decisione in sede di conferenza

di servizi;

Di inoltrare il presente provvedimento al Presidente della conferenza di servizi dott. G. l'algo".

La seduta della conferenza dei servizi del giorno successivo si è chiusa con l'impegno del Presidente a sollecitare gli Enti assenti ad esprimere il correlativo parere. A tale seduta, senza ulteriore attività, ha fatto seguito il provvedimento di diniego che recepisce il parere del Consiglio Comunale.

Avverso detto provvedimento insorge l'odierno ricorrente.

Si è costituita l'amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 70/2015, questo Tribunale Amministrativo concedeva la richiesta tutela cautelare sospendendo il provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 6 maggio 2015 il ricorso è passato n decisione.

#### DIRITTO

Il ricorrente impugna la determinazione del Responsabile Area funzionale 4° - Attività Produttive - SUAP - Agricoltura del 16/07/2014 n. 536, comunicata in data 01/08/2014, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Nardò n. 71 del 23/06/2014, e la deliberazione

del Consiglio Comunale n. 120 del 28/11/2011.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. eccesso di potere per sviamento
2. violazione art. 10 bis l. 7.8.1990, n. 241.  
violazione art. 12 comma 5° l.r. 12.04.2001, n. 11.
3. violazione artt. 24 e 26 d. lgs 03.04.2006, n. 152 e artt. 10, 11, 12 e 13 l.r. 12.04.2001, n. 11 e art. 14 ter l. 07.08.1990, n. 241.
4. violazione art. 14 ter e 14 quater l. 7.08.1990 n. 241 - difetto di motivazione illogicità manifesta.
5. eccesso di potere per travisamento dei fatti. difetto di motivazione. Illogicità manifesta. contraddittorietà tra le risultanze della conferenza dei servizi e il provvedimento adottato.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sottolinea il ricorrente che nel provvedimento impugnato non si spiega perché si sia ritenuto il progetto assolutamente incompatibile con le ragioni di tutela ambientale. L'analisi del provvedimento, infatti, dopo un'ampia digressione in relazione agli atti endoprocedimentali precedenti alla convocazione e allo svolgimento dei lavori della conferenza dei servizi, omette totalmente di dar conto, tenendo presenti le norme che presidiano detto

procedimento, di quali siano stati i reali risultati della stessa conferenza e del perché si sia ritenuto che detti risultati abbiano portato ad escludere la compatibilità ambientale del progetto.

La censura di difetto di motivazione è fondata.

In particolare, così come già ritenuto in sede cautelare, la motivazione non consente la valutazione del percorso logico-giuridico che ha condotto al provvedimento impugnato. Non si può ritenere assolto l'obbligo motivazionale dalla mera elencazione degli atti endoprocedimentali laddove non siano esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato l'amministrazione ad escludere la compatibilità ambientale del progetto.

Per le ragioni suddette, considerato che il provvedimento impugnato non contiene una motivazione adeguata circa l'assoluta incompatibilità del progetto con le ragioni di tutela ambientale, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie.

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000,00, oltre accessori di legge  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario,  
Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)